

L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E MSNA AI TEMPI DELL'EMERGENZA SANITARIA, I NODI GIURIDICI


Francesca Prunotto

Avvocata – Foro di Torino



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

 PERCORSI DI
**secondo
welfare**



UN PO' DI STORIA DEL SISTEMA ACCOGLIENZA

- 1990:** La legge 39 per la prima volta ha regolato nel nostro paese alcuni aspetti relativi all'accoglienza e al riconoscimento dello *status*
- 2000:** Piano nazionale asilo. Viene definito **un sistema di accoglienza a carattere pubblico, con il coinvolgimento a livello centrale del Ministero e, sul piano locale, con un ruolo diretto dei Comuni.**
- 2002:** la legge 189 istituzionalizza il sistema di accoglienza a livello nazionale, attraverso la trasformazione **del PNA nello SPRAR Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati** e il passaggio da risorse straordinarie ad un finanziamento strutturale, ovvero **il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA).**
- 2014:** L'incremento degli sbarchi e delle domande di protezione internazionale portano ad una gestione "straordinaria" degli interventi. Lo SPRAR) vede velocemente esaurire i suoi posti e si attivano i **Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) reperiti sul territorio tra le associazioni ma anche e soprattutto tra i privati (società, albergatori ecc.)**

2015: il.lgs. 142/2015 traccia un sistema articolato in più fasi:

- **una fase preliminare di soccorso, prima assistenza e identificazione**, che si svolge in Centri governativi in corrispondenza dei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci;
- **una fase di prima accoglienza assicurata in Centri governativi**, per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione, alla verbalizzazione della domanda e all'avvio della procedura, nonché all'accertamento delle condizioni di salute del migrante;
- **una fase di seconda accoglienza in una delle strutture operanti nell'ambito del sistema SPRAR predisposto dagli Enti locali.**

In questi anni i CAS divengono i centri che accolgono il 70% delle persone

2016:

Il decreto del Ministero degli Interni del 10 agosto 2016 **semplifica le regole e le procedure di adesione allo SPRAR da parte di nuovi Enti locali**

Viene adottato **Piano di riparto nazionale di richiedenti asilo e rifugiati** per una distribuzione più equilibrata e sostenibile dei migranti

2018:

La **Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza** presentata **alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'interno** riconosce che «**l'accoglienza diffusa**» sia «*un modello che risponde all'esigenza di superare i Centri di grandi dimensioni, nella consapevolezza che le concentrazioni di migranti, accolti in un'unica grande struttura, rendono difficile la gestione del Centro con effetti negativi sia sull'efficienza dei servizi forniti ai migranti, sia sulle collettività locali, sia infine per l'eventuale rischio di attirare interessi economici degli ambienti criminali*».

OTTOBRE 2018: CAMBIAMENTO EPOCALE NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA ITALIANO.

Le previsioni normative contenute nel d.l. 113/2018 (Decreto Sicurezza), convertito con dalla 132 /2018 modificano il sistema dell'accoglienza attraverso:

- l'eliminazione della **pianificazione per fasi dell'intervento di protezione**
- la scissione tra **accoglienza/assistenza** e **integrazione sociale**.

Gli interventi di accoglienza integrata volti al **supporto di percorsi di inclusione sociale** vengono riservati a coloro che hanno un «**titolo definitivo a permanere**»

mentre per coloro «**in temporanea attesa della definizione del loro status giuridico (richiedenti asilo e ricorrenti)**» sono previsti **servizi di prima accoglienza e assistenza** ridefiniti dal **Nuovo schema di capitolato** e «rivisitati anche in un'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica» (Direttiva del Ministro dell'interno del 23.7.2018 sui Servizi di accoglienza per richiedenti asilo)

L'accesso al SIPROIMI rinominato **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)** è riservato ai titolari di:

permesso di soggiorno per protezione internazionale: asilo, protezione sussidiaria

permesso di soggiorno per *casi speciali* (a condizione che tali soggetti non accedano a Sistemi di protezione specificamente dedicati)

permesso per motivi di protezione sociale (tratta)

permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica

permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo

permesso di soggiorno per cure mediche

permesso di soggiorno per calamità nel Paese di origine

permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

minori stranieri non accompagnati (anche non titolari di protezione internazionale)

NEI CAS POSSONO ACCEDERE:

Richiedenti asilo che hanno formalizzato la domanda e risultino privo di mezzi di sussistenza

Richiedenti asilo ricorrenti che hanno fatto ricorso contro la decisione della Commissione

I titolari di protezione umanitaria, hanno impugnato la decisione della Commissione per ottenere una forma di protezione maggiore

I richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino e sono in attesa dell'eventuale trasferimento nel Paese competente alla trattazione della domanda d'asilo

I «**dublinanti di ritorno**»

ACCOGLIENZA MSNA

Il SIPROIMI viene confermato quale sistema di accoglienza sia per i richiedenti sia per coloro che non avanzano istanza di protezione internazionale

- I minori sono accolti nelle **strutture di prima accoglienza** (strutture governative a loro destinate) **per il tempo strettamente necessario all'identificazione**, all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore compreso quello di chiedere la protezione internazionale.
- La prosecuzione dell'accoglienza deve avvenire **in progetti a loro specificatamente dedicati nell'ambito del SIPROIMI.**
- **Solo in caso di temporanea indisponibilità** nelle strutture afferenti al SIPROIMI, l'assistenza e l'accoglienza sono provvisoriamente assicurate dall'**Ente locale** dove si trova il minore. I c.d. "*centri FAM1*" e i CAS per minori sono stati dunque chiusi.
- Al compimento della **maggiore età coloro che hanno fatto domanda d'asilo** possono permanere all'interno dello SPRAR fino alla definizione della domanda di protezione internazionale e nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari

EFFETTI DELLA RIFORMA SULLA GOVERNANCE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Vengono nettamente separati gli ambiti di azione tra i vari livelli di governo:

gli **Enti locali** coinvolti nella rete territoriale di accoglienza dello **SPRAR** hanno la responsabilità di accogliere e attivare i percorsi di autonomia e integrazione per i **titolari di protezione e minori stranieri non accompagnati**

il **livello nazionale** deve garantire un sistema di **servizi di assistenza e prima accoglienza per i richiedenti asilo.**

Il **sistema SPRAR** viene esautorato dal suo ruolo centrale nella filiera dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e ridefinito con finalità che lo portano ad assumere la natura di «**sistema parallelo di welfare**».

La riforma è stata dettata «**dall'esigenza di segnare una netta differenziazione tra gli investimenti in termini di accoglienza e integrazione da destinare a coloro che hanno titolo definitivo a permanere sul territorio nazionale rispetto ai servizi di prima accoglienza e assistenza da erogare a coloro che sono in temporanea attesa della definizione della loro posizione giuridica**».

Il testo del **Nuovo Schema di Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza** contempla, per le strutture CAS, **servizi base che riguardano il vitto, l'alloggio e la fornitura di beni e servizi essenziali, mentre nessun intervento volto all'integrazione**, per esempio l'insegnamento della lingua italiana, il sostegno psicologico, l'orientamento legale.

NON è più prevista un'accoglienza in progetti dedicati **per i richiedenti protezione internazionale vulnerabili** (per i quali, nell'ambito dello SPRAR, era prevista l'attivazione di servizi speciali di accoglienza che tenessero conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze).

GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA SANITARIA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E PIU' IN GENERALE SULLA VITA DEI CITTADINI STRANIERI

ACCOGLIENZA:

progetti SIPROIMI in scadenza il 30.06.2020 che hanno presentato domanda di proroga sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere fino al 31.12.2020.

possono rimanere nei progetti SIPROMI, in quelli di prima accoglienza (HUB) e nei CAS fino al 31.07.2020 i titolari di protezione internazionale ed umanitaria, i richiedenti asilo ed i minori stranieri non accompagnati anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, **per i quali sono venuti meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture**

In caso di **disponibilità di posti nei progetti SIPROMI** tali strutture possono essere utilizzate dalle prefetture ai fini dell'accoglienza fino al 31.07.2020 **anche dei titolari di protezione umanitaria e dei richiedenti la protezione internazionale che si trovano sottoposti alla misura di quarantena precauzionale**

In caso di disponibilità di posti nei progetti SIPROMI le relative strutture possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, fino al 31.07.2020 **anche per l'accoglienza di persone in stato di necessità, a prescindere dallo status giuridico.**

PERMESSI DI SOGGIORNO

tutti i permessi di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi conservano **la loro validità fino al 31 agosto 2020**. Pertanto, i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ricominceranno a decorrere partire dal 1 settembre 2020.

Trattandosi di proroga ex lege , le persone straniere possono lavorare/stipulare contratti di lavoro e dal 1 luglio rinnovare l'iscrizione al SSN (le tessere sanitarie sono state prorogate al 30 giugno 2020)

EMERSIONE

- 1.agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
- 2.assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi
- 3.lavoro domestico

Grazie per l'attenzione